



**NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI
PRESSO LA SEGRETERIA DEL GRUPPO PPE
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Indice

Articolo 1: Disposizioni generali.....	2
Articolo 2: Tipi di tirocinio	2
Articolo 3: Condizioni di ammissione	2
Articolo 4: Documenti giustificativi da fornire	3
Articolo 5: Pari opportunità	3
Articolo 6: Protezione dei dati personali	3
Articolo 7: Procedura di ammissione.....	4
Articolo 8: Durata dei tirocini, date e scadenze per la presentazione delle domande	4
Articolo 9: Supervisore.....	4
Articolo 10: Obblighi generali dei tirocinanti	5
Articolo 11: Convenzione di tirocinio	5
Articolo 12: Trattamento economico per i tirocini retribuiti	5
Articolo 13: Missioni durante un tirocinio	6
Articolo 14: Assicurazione infortunio e malattia	6
Articolo 15: Congedo	6
Articolo 16: Congedo di malattia.....	6
Articolo 17: Fine del tirocinio e sospensione del tirocinio.....	6
Articolo 18: Controversie	7
Articolo 19: Entrata in vigore.....	7

Articolo 1: Disposizioni generali¹

Al fine di promuovere la diffusione di conoscenze sull'integrazione europea e di contribuire all'istruzione e alla formazione professionale dei giovani europei, il gruppo PPE offre tirocini presso la propria segreteria a Bruxelles.

I tirocini mirano altresì a offrire ai laureati un'esperienza di lavoro in un'organizzazione politica e una conoscenza pratica delle attività del gruppo PPE e del Parlamento europeo. I tirocini offrono la possibilità di acquisire esperienza in un ambiente internazionale, plurilingue e multiculturale.

L'importo necessario per finanziare i tirocini rientra in una rubrica specifica del bilancio annuale del gruppo.

Articolo 2: Tipi di tirocinio

Il gruppo offre i seguenti tipi di tirocinio:

- 1) Tirocini retribuiti di cinque mesi per i cittadini dell'UE e di paesi associati e candidati². Questi tirocini possono essere accordati, a titolo di deroga, anche a un numero limitato di candidati di paesi terzi.
- 2) Tirocini non retribuiti di una durata massima di tre mesi, quando il tirocinio è obbligatorio nell'ambito degli studi universitari. Il gruppo può offrire un numero limitato di tirocini di questo tipo.
- 3) Tirocini di formazione basati su accordi tra il gruppo PPE e le università, i governi nazionali e le organizzazioni esterne.

Articolo 3: Condizioni di ammissione

I candidati ai tirocini devono:

- 1) possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese associato o candidato;
- 2 a) **per i tirocini retribuiti**, essere in possesso di un diploma universitario o aver completato tre anni di studio (almeno sei semestri) presso un'università o un istituto di studi superiori equivalente;

¹ I tirocinanti selezionati dai deputati al Parlamento europeo e che lavorano nei loro uffici non possono essere considerati tirocinanti del gruppo e sono quindi soggetti alle norme adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 10 dicembre 2018.

² Il numero di tirocinanti provenienti da paesi terzi non può superare il 20% di tutti i tirocinanti retribuiti nell'anno di riferimento.

2 b) **per i tirocini non retribuiti**, nel caso in cui non abbiano completato sei semestri di studi universitari, fornire un attestato dell'università che indichi che il tirocinio è obbligatorio nel quadro degli studi e ne specifichi la durata richiesta;

3) avere un'ottima conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE, una delle quali dovrebbe essere una lingua di lavoro dell'UE (inglese, francese o tedesco); i candidati di paesi terzi devono avere un'ottima conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro dell'UE;

4) non aver beneficiato di un tirocinio retribuito presso le istituzioni dell'UE e non aver già svolto un'attività lavorativa retribuita dopo il completamento degli studi.

Articolo 4: Documenti giustificativi da fornire

1) I candidati ai tirocini devono fornire al comitato di selezione tutti i documenti giustificativi che provano l'esattezza delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Al modulo di domanda deve essere allegata una copia dei seguenti documenti:

- diploma(i) di studi universitari o un certificato attestante che il candidato ha completato almeno sei semestri presso un'università (**per i tirocini retribuiti**) O un attestato dell'università che indichi che un tirocinio è obbligatorio nel quadro degli studi e ne specifichi la durata richiesta (**per i tirocini non retribuiti**);
- lettera di raccomandazione di un professore universitario;
- una lettera di raccomandazione di una figura politica (locale, nazionale o europea) appartenente alla famiglia del PPE è considerata un vantaggio;
- documenti attestanti la conoscenza delle lingue (certificati e diplomi);
- carta d'identità o passaporto.

2) Prima dell'inizio del tirocinio i candidati selezionati devono fornire all'unità Risorse umane un estratto del casellario giudiziario o un certificato di buona condotta rilasciato dal loro paese di residenza nel corso dei sei mesi precedenti.

Articolo 5: Pari opportunità

Il gruppo PPE promuove le pari opportunità e incoraggia le candidature di giovani qualificati con disabilità che soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 3, senza nessun tipo di discriminazione.

Articolo 6: Protezione dei dati personali

Il gruppo PPE garantisce il trattamento dei dati personali dei candidati conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli

organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Articolo 7: Procedura di ammissione

1) I candidati devono compilare il modulo di domanda online disponibile sulla pagina web del gruppo PPE alla voce "Tirocini e programmi".

L'ammissibilità delle domande sarà valutata sulla base delle condizioni di cui all'articolo 3.

Tutte le domande ammissibili verranno esaminate dal comitato di selezione dei tirocinanti, sulla base delle qualifiche e delle competenze del candidato nonché delle necessità specifiche dei servizi del gruppo.

I candidati sono informati dell'esito della loro domanda e/o della decisione del comitato di selezione dei tirocinanti mediante posta elettronica (all'indirizzo indicato nel modulo di domanda).

2) L'ammissione a un tirocinio non conferisce al tirocinante lo status di membro del personale del gruppo e non costituisce un impegno da parte del gruppo ad assumere il tirocinante in qualsivoglia funzione.

Articolo 8: Durata dei tirocini, date e scadenze per la presentazione delle domande

1) I tirocini retribuiti sono accordati per una durata di cinque mesi, senza possibilità di proroga. In casi debitamente giustificati, il tirocinio può essere accordato per un periodo inferiore a cinque mesi.

Date dei tirocini retribuiti e termini per la presentazione delle candidature:

Periodo di tirocinio: febbraio – giugno	Periodo di tirocinio: settembre – gennaio
Termine per la presentazione delle candidature: 15 novembre (mezzanotte)	Termine per la presentazione delle candidature: 15 maggio (mezzanotte).

2) I tirocini non retribuiti sono accordati per una durata massima di tre mesi. La data di inizio è stabilita in funzione delle necessità del servizio e, se possibile, tenendo conto dei requisiti previsti dall'università.

3) La durata e la data di inizio dei tirocini di formazione sono stabilite in funzione delle esigenze del servizio e/o degli accordi bilaterali con le università, i governi nazionali e le organizzazioni esterne.

I tirocini non possono svolgersi durante la pausa estiva del Parlamento europeo.

Articolo 9: Supervisore

- 1) Ciascun tirocinante opera sotto la responsabilità di un supervisore.
- 2) Il supervisore si occupa della pianificazione e della supervisione dei lavori del tirocinante per tutto il periodo di tirocinio.
- 3) All'inizio del tirocinio, il supervisore spiega al tirocinante il lavoro e/o i progetti che verranno svolti durante il tirocinio.
- 4) Il supervisore deve guidare il tirocinante durante il tirocinio e agire come mentore.
- 5) Il supervisore informa senza indugio l'unità Risorse umane in merito a qualsiasi avvenimento significativo che si verifichi durante il tirocinio (segnatamente assenze, malattie, ecc.).
- 6) Il supervisore elabora una valutazione del tirocinio, compilando l'apposito modulo, e attesta che il tirocinio è stato debitamente completato e i compiti assegnati sono stati svolti.

Articolo 10: Obblighi generali dei tirocinanti

- 1) Con l'accettazione di un tirocinio in seno al gruppo PPE, i tirocinanti sono tenuti a rispettare le norme interne del gruppo PPE, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro e le norme che disciplinano la sicurezza nei locali del Parlamento europeo.
- 2) I tirocinanti si attengono alle istruzioni impartite dal supervisore o dal direttore/capo unità del servizio di assegnazione, nonché alle direttive amministrative dell'autorità competente.
- 3) I tirocinanti devono partecipare e contribuire ai lavori della direzione/unità alla quale sono assegnati. I diritti associati a scritti o altri lavori eseguiti dal tirocinante nell'esercizio delle sue funzioni sono di proprietà del gruppo PPE.
- 4) I tirocinanti non hanno la facoltà di agire o parlare a nome del gruppo. Utilizzano le apparecchiature per ufficio che sono loro fornite (telefono, e-mail e accesso Internet) solamente ai fini del lavoro da svolgere nel quadro del loro tirocinio.
- 5) I tirocinanti sono tenuti a osservare la massima discrezione su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso del loro tirocinio. È fatto loro divieto di divulgare a persone non autorizzate, senza previo consenso del supervisore, qualsiasi informazione o documento che non sia stato reso pubblico. Il gruppo si riserva il diritto di porre fine al tirocinio se tale obbligo di riservatezza non è rispettato. I tirocinanti continuano ad essere vincolati da tale obbligo anche dopo la fine del tirocinio.

Articolo 11: Convenzione di tirocinio

Tutti i candidati selezionati che convengono di effettuare un tirocinio all'interno del gruppo PPE devono sottoscrivere, prima dell'inizio del tirocinio, una convenzione standard di tirocinio al fine di confermare il rispetto degli obblighi generali dei tirocinanti previsti dall'articolo 10.

Articolo 12: Trattamento economico per i tirocini retribuiti

1) I tirocinanti ricevono una borsa mensile di tirocinio per un importo di 1 400 euro al mese. Tale importo può essere modificato mediante decisione dell'autorità competente del gruppo³.

2) La borsa versata dal gruppo PPE non è soggetta alle normative fiscali applicabili ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea. I tirocinanti sono responsabili del pagamento delle eventuali imposte dovute per la borsa di tirocinio ricevuta in conformità con la legislazione fiscale del loro paese di origine.

Articolo 13: Missioni durante un tirocinio

Nel corso del tirocinio, i tirocinanti possono essere inviati in missione a Strasburgo durante la tornata del Parlamento europeo. Le missioni dei tirocinanti sono pianificate e autorizzate dall'unità Risorse umane tenendo conto delle esigenze dei servizi e della disponibilità di bilancio. I tirocinanti inviati in missione hanno diritto a un pagamento forfettario per coprire le spese di viaggio e le spese di pernottamento.

Articolo 14: Assicurazione infortunio e malattia

Il gruppo fornisce un'assicurazione primaria obbligatoria contro gli infortuni e le malattie per l'intera durata del tirocinio.

Articolo 15: Congedo

I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo per ogni mese di tirocinio effettuato. Tale diritto è acquisito proporzionalmente al numero di mesi interi effettuati. Le relative domande vengono approvate dal supervisore. I giorni di congedo non utilizzati non sono rimborsati. Qualsiasi assenza ingiustificata può determinare la sospensione del tirocinio. Inoltre, i tirocinanti hanno diritto a ferie nei giorni festivi e nei giorni di chiusura degli uffici del Parlamento europeo che si verificano durante il loro tirocinio.

Articolo 16: Congedo di malattia

In caso di malattia, il tirocinante deve immediatamente informare il proprio supervisore e l'unità Risorse umane. Qualora l'assenza sia superiore a tre giorni consecutivi, il tirocinante deve inviare il certificato medico all'unità Risorse umane. In ogni caso, le assenze per malattia senza certificato medico sono limitate a un giorno per ciascun mese del periodo complessivo del tirocinio.

Articolo 17: Fine del tirocinio e sospensione del tirocinio

Il tirocinio termina allo scadere del periodo per il quale è stato accordato.

³ Nel caso in cui il tirocinante presenti un grave handicap, che ad esempio rende necessaria la presenza di un accompagnatore e/o comporta costi aggiuntivi, l'importo della borsa mensile può essere aumentato.

Un tirocinio può essere sospeso con decisione del Segretario generale del gruppo su richiesta del tirocinante, del supervisore e di un'altra autorità competente in caso di motivi debitamente giustificati.

Articolo 18: Controversie

Le controversie risultanti dall'attuazione delle presenti norme sono di competenza del Segretario generale del gruppo.

Articolo 19: Entrata in vigore

Le presenti norme entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Bruxelles, 3 dicembre 2019

Martin KAMP
Segretario generale